

Commissione Paritetica Cantonale per l'industria del Granito e delle Pietre Naturali del Cantone Ticino

resp.: S. Lupi
e-mail: sonia.lupi@cpcedilizia.ch

6501 Bellinzona, 26 agosto 2008

Alle spettabili
ditte nel ramo del granito e delle
pietre naturali del cantone Ticino

ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA IN CASO DI MALATTIA

Egregi Signori,

nel corso della sua ultima riunione, la Commissione Paritetica si è chinata ancora una volta sull'annosa problematica in oggetto, deliberando di chiarire a tutte le imprese la portata dell'articolo 32 del CCL, illustrando nel contempo le conseguenze che deriverebbero a carico del datore di lavoro da una sua mancata o insufficiente applicazione.

Ai sensi del contratto, le condizioni di assicurazione per la perdita di salario in caso di malattia devono rispettare le disposizioni della LAMal e prevedere in ogni caso la possibilità di passaggio all'assicurazione individuale, quando cessa il rapporto di lavoro.

Nel caso di mancata osservanza della chiara disposizione contrattuale, il datore di lavoro sarà di conseguenza ritenuto responsabile e dovrà integrare le prestazioni corrisposte dall'assicurazione.

In particolare, le disposizioni più importanti previste dalla LAMal sono le seguenti:

- 1) diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia durante almeno 720 giorni, nell'arco di 900 giorni consecutivi;
- 2) nell'ipotesi di incapacità lavorativa parziale al 50%, il lavoratore ha diritto ugualmente a 720 indennità ridotte in proporzione, **mantenendo la copertura assicurativa per la parte corrispondente alla sua capacità lavorativa residua (l'altro 50%);**
- 3) allorché viene riconosciuta una rendita AI, la Cassa di compensazione versa una parte degli arretrati di rendita alla compagnia assicurativa, onde evitare il sovraindennizzo. Infatti il lavoratore non può percepire più del 100% dello stipendio presumibilmente perso, sommando le varie prestazioni assicurative. **Tuttavia gli importi ricevuti dall'AI non devono essere definitivamente incamerati dall'Istituto d'assicurazione, ma riversati al lavoratore, sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 720 giorni;**
- 4) in caso di contenzioso, l'assicurato anche frontaliere può rivolgersi in lingua italiana a un Giudice del Cantone Ticino, che deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata;
- 5) il lavoratore frontaliere ha diritto, come il lavoratore residente in Svizzera, al passaggio all'assicurazione individuale.

Nella maggioranza dei casi, è stato riscontrato che le Condizioni Generali d'Assicurazione a cui sono sottoposti gli assicurati del ramo non rispettano, in tutto o in parte, i sopraelencati punti 2), 3) e 4).


Vi invitiamo perciò a pretendere dalle compagnie d'assicurazione un impegno al rispetto delle disposizioni del CCL, onde evitare ingiuste penalizzazioni per i lavoratori, che, come abbiamo visto, dovranno poi essere risarciti dal datore di lavoro.

Consigliamo di verificare la conformità delle singole polizze assicurative alle chiare disposizioni del citato articolo 32 del CCL e delle esaustive indicazioni contenute nell'allegato 10 del CCL (Linee direttive concernenti l'assicurazione indennità giornaliera per il settore dell'edilizia principale).

Riteniamo di aver chiarito la suddetta complessa problematica, ma la segreteria della Commissione Paritetica Cantonale è comunque a disposizione per rispondere ad ulteriori dubbi o richieste.

Con la massima stima.

per la Commissione Paritetica Cantonale
Il presidente:



M. Bettazza

Il segretario:



S. Malpangotti